COMUNE DI FELITTO





RISCHIO INCENNDI BOSCHIVI ANNO 2011

ORDINANZA n.11/2011



Salvaguardia patrimonio boschivo dal rischio incendi stagione estiva 2011. Ordinanza dirigenziale n. 11 del 11.07.2011

IL SINDACO

LETTO il decreto di dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi 2011 della Regione Campania n.º 130 del 17.06.2011, con la quale si invitano i Sindaci dei Comuni della Provincia di Salerno ad adottare i provvedimenti previsti dalle vigenti normative per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo;

CONSIDERATO che sul territorio comunale sono presenti vaste aree boscate, nonché patrimoni forestali di particolare pregio, che, nel corso degli anni, sono stati costantemente sottoposte a rischio di incendio;

RILEVATO che come nel periodo estivo, a causa della prevedibile siccità e delle temperature elevate, tale rischio aumenti notevolmente;

RAVVISATO, come spesso, i danni derivanti da incendi boschivi siano di rilevante entità, sia dal punto di vista economico che ambientale e paesaggistico, creando gravi conseguenze per l'intero ecosistema "foresta" e rappresentino anche un grave problema per l'incolumità pubblica;

APPURATO che una parte rilevante di questi incendi è causata dall'uso improprio del fuoco, utilizzato per bruciare stoppie, incolti ed erbe infestanti a scopo di pulizia;

CONSTATATA pertanto la necessità di vietare l'accensione di fuochi, non solo nelle aree boschive ma anche nelle strade e nei sentieri che li attraversano, nelle siepi, negli argini e nei fossi ed in qualunque altro luogo che, per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo degli incendi;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di limitare la piaga degli incendi, disporre affinché siano disciplinate le operazioni di incenerimento di qualsiasi residuo vegetale; RITENUTO altresì necessario procedere a carico dei proprietari di fondi od in genere di aree laterali alle strade pubbliche affinché siano regolate le siepi vive e siano tagliati i rami delle

piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

VISTA la legge 21.11.2001, n.353 che all'art. 3 determina le competenze dei Comuni nella lotta contro gli incendi boschivi;

VISTO il D.M. 20.12.2001, concernente norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

VISTA la legge 1 marzo 1975, nº 47 e s.m.i.;

VISTO l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225 e s.m.i.;

VISTO l'art. 29 del D.L. vo n.285/1992 Codice della Strada e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 allegato C) modificato dal D.P.G.R. n. 484/2002 e n. 387/2003;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 424 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale;

VISTO l'art. 59 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 54 del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

ORDINA

Salvaguardia delle zone a rischio incendio

- nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2011, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi, nei terreni con essi confinanti e sulle colline del territorio comunale è sempre vietato a chiunque accendere fuochi.
- 2) nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2011 è sempre vietato accendere fuochi nei pascoli, in particolare in tutte quelle aree dove il soprassuolo è rivestito da caotico erboso permanente, anche se sottoposto ad intervalli superiori ai 10 anni e/o se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate ad una distanza minima di mt. 20.

3) Nello stesso periodo di cui innanzi, nei boschi e nei pascoli, è vietato usare apparecchi a fiamma o elettrici, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare e/o lasciare mozziconi di sigaretta accesi o compiere altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

- 4) E' consentito accendere fuochi all'interno dei boschi e nei pascoli, in deroga ai punti 1, 2 e 3:
 - a) a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, adottando le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili; il fuoco deve essere strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille; al termine di tali operazione è fatto obbligo di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;
 - b) nelle aree opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza; è consentita altresì, l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna, curando in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree.
- 5) E' vietato nello stesso periodo di cui ai commi 1 e 2 nei boschi e nei pascoli, compiere tutte quelle attività ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato d'incendio che si riportano di seguito:
 - a) bruciare i residui di coltivazioni agricole, o di qualsiasi altro rifiuto di origine vegetale derivante dalla pulizia dei terreni, di campi lavorati, da sfalcio di erba o potatura di piante, a distanze inferiori a 50 ml. dai boschi, dai terreni coperti da vegetazione facilmente infiammabile o da fabbricati destinati a civili abitazioni.
 - b) far brillare mine;
 - c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace;
- 6) E' consentito bruciare residui vegetali, nel rispetto delle distanze indicate al precedente punto 5), nei periodi non ventosi, siccitosi e di stato di grave pericolosità; il terreno sul quale si intendono effettuare dette operazioni, dovrà necessariamente essere circoscritto ed isolato da almeno una fascia di 5 metri con solchi o da qualunque altro mezzo in grado di arrestare le fiamme; il materiale che si intende incenerire, dovrà essere bruciato in quantità tale che le fiamme prodotte non siano potenzialmente pericolose; il fuoco dovrà essere sorvegliato ininterrottamente da persone maggiorenni idonee e dotate d'appositi mezzi di spegnimento; esse dovranno, inoltre, controllare che, una volta terminato l'incenerimento, il fuoco sia completamente estinto, onde evitare ogni pericolo di riaccensione; per motivi di contenimento dell'inquinamento atmosferico, è necessario che non vengano bruciate materie plastiche o comunque di natura diversa da quella lignea; i materiali da bruciare devono essere sufficientemente essiccati per limitarne la fumosità; l'incenerimento potrà avvenire tutti i giorni dall'alba alle ore 9.00, purché in assenza completa di vento o nei periodi dichiarati di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi.
- 7) Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.

Dal 15 giugno al 30 settembre è fatto obbligo a tutti i proprietari di fondi ed aree ubicati nel perimetro del territorio comunale:

- 8) di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali e delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
- 9) di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco.
- 10) Ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all'interno del centro urbano, di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti ecc., al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.

Le operazioni di cui ai punti 8), 9) e 10) dovranno essere eseguite ad horas.

Fermo restante l'applicazione degli articoli 423, 423 bis, 424 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale, si evidenzia che:

- le violazioni di cui ai punti 1), 2), e 3) saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 commi 6,7, e 8 della legge 353/2000, al pagamento di una somma non inferiore ad € 1032,91 e non superiore ad € 10329,14;
- le violazioni di cui ai punti 5), 6), e 7) saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47 comma 1, lett. b) allegato C della legge regionale n. 11 del 7 maggio 1996, al pagamento di una somma da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46;
- le violazioni di cui al punto 8) saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.L.vo 285/92 "Codice della Strada";
- le violazioni di cui ai punti 9) e 10) saranno punite con le sanzioni amministrative da €. 50,00 a €. 500,00;
- Il Comando di Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica ed il Corpo Forestale dello Stato sono incaricati di far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza e reprimere ogni abuso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine di 60 giorni, ed il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Copia della presente è notificata:

- 1) Comando di Polizia Locale;
- 2) Unione dei Comuni "Alto Calore"
- 3) Comando Stazione Carabinieri di Castel San Lorenzo;
- 4) Corpo Forestale dello Stato di Laurino;
- 5) Settore LL.PP. e Settore Urbanistica del Comune di Felitto;
- 6) A.S.L. "SA/3" U.O.P.C. di Roccadaspide;
- 7) Prefettura di Salerno;
- 8) Giunta Regionale della Campania Settore Tecnico Amm.vo Prov.le Foreste Via Gen. Clark 103 Salerno;
- 9) Regione Campania Settore Foreste Caccia e Pesca Via G. Porzio Isola A6 Centro Direzionale NAPOLI.